



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 20 Del 28-02-2022

COPIA

Oggetto: ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ESERCIZIO 2022 (ART. 1 C. 862 L. 145/2018)

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 10:00, in Orsogna e nella casa Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Salerni Ernesto	SINDACO	P
MARINUCCI ANDREA	VICESINDACO	P
D'ORAZIO PAOLO ERMINIO	ASSESSORE	A
TIVOLESI GIULIANA	ASSESSORE	P
MONTEFUSCO TIZIANA	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Sig. Salerni Ernesto in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE De Virgilio Natalia Maria Carmela

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a comunicazione	S	Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica	N		

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 25-02-2022

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.Ssa Calabrese Giuseppina

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA'

CONTAB.

Data: 25-02-2022

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.Ssa Calabrese Giuseppina

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la presente seduta di Giunta Comunale si è svolta in modalità telematica tramite collegamento in videoconferenza del Sindaco e del Segretario comunale con gli Assessori Marinucci Andrea e Tivolesi Giuliana riuniti presso la sede comunale, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n.18 del 17.03.2020 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) il quale dispone che: "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.";

Dato atto che questo Ente con decreto sindacale n. 6 del 15.04.2020, ha approvato i criteri per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza nel rispetto dei principi di cui al citato art. 73 D.L. 18/2020;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 10.02.2022, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 10.02.2022, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

Visto l'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, il quale prevede che:

"862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente";*

Preso atto che tale obbligo decorre dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 1, c. 859, L. n. 145/2018:

"859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio*

precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 861, L. n. 145/2018:

"861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+";

Preso dunque atto che:

- la legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC);
- a decorrere dal 2021, gli indicatori per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti sono calcolati esclusivamente dalla PCC;
- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l'applicazione delle sanzioni (accantonamento al FGDC) si calcolano sulla base delle informazioni presenti in PCC;

Anche per il 2022, con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2022, i Comuni che sono tenuti devono iscrivere nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1 cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

Accertato che

- Il Comune di Orsogna ha sempre rispettato le norme vigenti nel tempo in materia;
- Sulla base dei dati risultanti dalla PCC rilevati alla data del 21.02.2022 gli indicatori per l'esercizio 2021 presentano i seguenti valori:
 - indicatore di riduzione del debito commerciale residuo: € 11.718,68;
 - indicatore di tempestività dei pagamenti: 49;
 - indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: 19;

- totale fatture ricevute nel 2021 : € 3.310.055,76;
- 5% totale fatture ricevute nel 2021: € 165.502,79.

L'Ente trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata è tenuto a iscrivere in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali così determinato:

Spesa per acquisto di beni e servizi (Macro-aggr. 1.03)	+	1.620.286,00
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (Macro-aggr. 1.03)	-	630.065,00
Totale		990.221,00
Percentuale applicata	2%	
Importo FGDC da accantonare		19.804,42

Rilevato che l'Ente deve procedere all'accantonamento del FGDC con variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 avendo già approvato il documento contabile con delibera di GC n. 10 in data 10.02.2022 attraverso una variazione al Bilancio corrente;

RICHIAMATO l'art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;

VISTO che si rende necessario intervenire in una variazione al Bilancio 2022/2024 alla luce delle motivazioni esposte nel presente atto;

RAVVISATA l'urgenza di adottare il presente atto, alla luce delle necessità di dare copertura agli oneri derivanti dalle suddette disposizioni di legge ;

ACQUISITI, pertanto, i poteri del Consiglio Comunale di cui all'art. 175 commi 4 e 5 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:

- *“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (comma 4);*
- *“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);*

VISTO il prospetto riportato in allegato sotto la lettera “A” contenente l'elenco delle variazioni di competenza da apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 quale parte integrante;

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole:

- del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000 giusto prot. _____ del _____;

RITENUTO pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all'organo esecutivo dall'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d'urgenza, al bilancio di previsione dell'esercizio le variazioni di cui agli allegati al presente provvedimento;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

- 1) **DI APPORTARE** al Bilancio di Previsione Finanziaria 2022/2024 le variazioni di competenza, ai sensi dell'art. 175 c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000 indicate nell'allegato "A" quale parte integrante e sostanziale per le motivazioni addotte in premessa;
- 2) **DI DARE ATTO** del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché degli equilibri di finanza pubblica vigenti nel tempo;
- 3) **DI SOTTOPORRE** alla ratifica del Consiglio Comunale, il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 175 c. 2 del DLgs 267/2000;
- 4) **DI ACCANTONARE**, ai sensi dell'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, per l'esercizio 2022 la somma di € 19.804,42, a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, determinato come di seguito, sul codice 20.03-1.10.01.06.001 del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 annualità 2022, sul quale non è consentito disporre impegni e pagamenti;

Spesa per acquisto di beni e servizi (Macro-aggr. 1.03)	+	1.620.286,00
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (Macro-aggr. 1.03)	-	630.065,00
Totale		990.221,00
Percentuale applicata	2%	
Importo FGDC da accantonare		19.804,42

- 5) **DI DARE** atto che nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo sarà adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione;

- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, con separata e unanime votazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Salerni Ernesto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to De Virgilio Natalia Maria Carmela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il giorno 28-02-2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – D.lgs 267/2000.

ORSOGNA, li 28-02-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dr. Andrea Mancini

CAPIGRUPPO N. 1892 DEL 28-02-2022

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-02-022 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL.

ORSOGNA, li 28-02-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to De Virgilio Natalia Maria Carmela

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 28-02-2022

Il Segretario Comunale
De Virgilio Natalia Maria Carmela